

Publicato il 18/05/2020

N. 03149/2020REG.PROV.COLL.
N. 10176/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10176 del 2019, proposto da Anna Graniero, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Fasanella e Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Jean Paul De Jorio, in Roma, piazza del Fante, n. 10;

contro

Comune Castelluccio Valmaggiore, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacinto Lombardi, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Di Carlo, in Roma, via Raffaele Caverni, n. 6;

nei confronti

Rocco Panella, rappresentato e difeso dall'avvocato Gilberto Enrico Mercuri, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari (Sezione Prima) n. 01198/2019, resa tra le parti, concernente un silenzio inadempimento.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Castelluccio Valmaggione e del sig. Rocco Panella;

Visti tutti gli atti della causa;

Udita la relazione esposta dal Cons. Alessandro Maggio nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020, svoltasi, ai sensi dell'art. 84, comma 5, del D.L.n.18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare 13 marzo 2020, n. 6305 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La sig.ra Anna Graniero, proprietaria di un'area ubicata nel Comune di Castelluccio Valmaggione, ha diffidato quest'ultimo (istanza in data 31 gennaio 2019) a disporre la demolizione di un muro di sostegno e l'eliminazione di un cavedio realizzati dal sig. Rocco Panella, proprietario di un terreno finitimo, lungo il confine fra i due fondi.

Ciò in considerazione della ritenuta abusività delle suddette opere.

In assenza di riscontri la sig.ra Graniero ha proposto ricorso al T.A.R. Puglia – Bari per far accertare l'illegittimità dell'inerzia e l'obbligo del comune di provvedere.

L'adito Tribunale, con sentenza 11 settembre 2019, n. 1198, constatato che, successivamente alla diffida, era stato rilasciato il permesso di costruire 24 maggio 2019, n. 1 per la realizzazione di idoneo muro di

contenimento lungo il confine delle proprietà Graniero/Panella, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra Graniero.

Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Comune di Castelluccio Valmaggiore e il sig. Rocco Panella.

Con successivi scritti le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.

Alla camera di consiglio telematica del 7 maggio 2020 la causa è passata in decisione.

In via pregiudiziale vanno dichiarate tardive le brevi note d'udienza depositate da tutte le parti in data 4 maggio 2020.

L'art. 84, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce per quanto qui rileva che: *“Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione”*.

La trascritta norma, di carattere speciale, si riferisce espressamente sia alle udienze camerale, sia alle udienze pubbliche, per cui deve ritenersi che il termine per il deposito di brevi note ivi stabilito non subisca il dimezzamento disposto dall'art. 87, comma 3, del c.p.a. per i giudizi da trattare in camera di consiglio.

Orbene, il comma 4 dell'art. 4 dell'allegato 2 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n.

104 (c.p.a.), come modificato dall'art. 7, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, prevede che:

“È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.

Tale norma è stata interpretata nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24:00, ma, se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dalla legge (art. 73, comma 1, c.p.a. o art. 84 comma 5, del citato D.L. n. 18 del 2020), ove avvenga oltre le ore 12:00 (*id est*, l'orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del PAT), si considera – ai soli fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo (Cons. Stato, Sez. VI, 2/10/2019, n. 6621; Sez. V, 2/8/2018, n. 4789; Sez. III, 24/5/2018, n. 3136).

Nel caso di specie tutte le parti hanno depositato le proprie note d'udienza per la camera di consiglio, il 4 maggio 2020 (ultimo giorno utile rispetto alla data del 7 maggio 2020 fissata per la trattazione del ricorso) tra le ore 12:44 e le ore 19:46 e quindi oltre l'orario di rito.

Conseguentemente il Collegio non terrà conto, al fine del decidere, della brevi note prodotte dalle parti in quanto depositate in violazione dei termini a difesa stabiliti dall'art. 84, comma 5, del citato D.L. n. 18

del 2020.

Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal comune appellato.

Sostiene quest'ultimo che l'azione proposta, tesa a denunciare l'abusività del muro di contenimento e del cavedio posti sul confine tra le proprietà Graniero/Panella, sarebbe, in sostanza, diretta a rimettere in discussione quanto al riguardo statuito dal giudice ordinario con due distinte pronunce.

L'eccezione è infondata atteso che attraverso il ricorso di primo grado la sig.ra Graniero si è limitata a reagire contro il silenzio asseritamente formatosi sull'istanza con cui la medesima aveva stimolato l'amministrazione comunale ad esercitare nei confronti del sig. Panella i poteri repressivi ad essa attribuiti in materia urbanistico-edilizia.

Si tratta, quindi, indiscutibilmente dell'azione di cui all'art. 117 c.p.a. su cui spetta al giudice amministrativo decidere.

Può prescindersi, invece, dall'affrontare l'ulteriore eccezione di rito prospettata dal comune essendo comunque il ricorso da respingere nel merito.

Con un unico motivo l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe errato a dichiarare l'improcedibilità del ricorso anche con riguardo alla domanda con cui era stato chiesto di accertare l'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza volta a sollecitare i poteri sanzionatori nei confronti del cavedio realizzato dal sig. Panella.

Il permesso di costruire n. 1 del 2019 avrebbe, infatti, autorizzato la sola costruzione del muro, senza nulla disporre in ordine al detto cavedio, rispetto al quale, quindi, permarrebbe l'interesse a far accertare l'obbligo del comune di provvedere.

La doglianza è infondata.

Come si ricava dalla relazione tecnica allegata all'istanza di permesso di costruire, poi accolta con la determinazione n. 1 del 2019, *“Le opere a farsi prevedono, oltre alla formazione e smantellamento del cantiere, la pulizia dei luoghi; lo smontaggio dell'esistente recinzione; la demolizione delle esistenti opere di contenimento con lo scavo per la profilatura del terreno in condizioni di stabilità ai fini delle opere stesse; la realizzazione delle opere fondali ed in elevazione del nuovo manufatto di contenimento con l'accorgimento di predisporre delle forature passanti per l'allontanamento delle acque di drenaggio o falda a ridosso del terrapieno; il reinterro a tergo del manufatto con la realizzazione di idoneo vespaio in pietrame a ridosso del paramento interno e sistemazione del terrapieno e, quindi, la ricollocazione della sovrastante rete a giorno in confine”*.

Con l'approvazione del progetto e il conseguente rilascio del permesso di costruire n. 1 del 2019 l'amministrazione ha, dunque, autorizzato, non solo la realizzazione del muro di contenimento, ma, più in generale, la sistemazione di tutta l'area immediatamente contigua al muro stesso, nella quale è situato il cavedio di cui l'appellante lamenta l'illiceità.

Deve, quindi, ritenersi che anche quest'ultimo sia coperto dal suddetto titolo abilitativo.

Ne consegue che correttamente il Tribunale, tenuto conto del venir meno dei presupposti per l'esercizio degli invocati poteri repressivi (stante l'emissione del menzionato permesso di costruire), ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

L'appello va, pertanto, respinto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni

non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Sussistono eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Maggio

IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO